

SCHEMI DI ACCORDO IN MATERIA DI COMMERCIO DA ADOTTARE IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA

Scheda di sintesi

In seguito a deliberazione del Coordinamento tecnico delle Regioni e Province Autonome, settore Commercio, in data 12 giugno 2013, è stato attivato un Tavolo istituzionale di confronto informale sulla materia delle liberalizzazioni, fra le Regioni Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e la Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Tavolo di confronto, in esito a numerosi incontri svoltisi presso la Direzione Generale del MISE nel corso del 2014, ha predisposto **due schemi di accordo** da adottarsi in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) del D. Legislativo 281/1997.

I contenuti degli schemi di Accordo sono stati sottoposti all'attenzione delle Organizzazioni Imprenditoriali interessate ai provvedimenti in data 29 gennaio 2015.

- Il **primo schema di Accordo** ha per oggetto i **criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici**: vi si propone di estendere i principi ed i criteri previsti nell'Intesa del 5 luglio 2012 ad altre attività commerciali o artigianali anch'esse esercitate su area pubblica che però non ricadono sotto il disposto dell' art. 70, comma 5, del DLgs 59/2010. Il fine dell'Accordo – sostanzialmente condivisibile - è quindi quello di fornire alle Regioni uno strumento per gestire i rinnovi e le riassegnazioni delle concessioni su area pubblica anche per i settori in oggetto, evitando di dover ricorrere ad “aste” alla scadenza delle concessioni, procedure che rischierebbero di vanificare la “storia d'impresa” degli operatori in attività.
- **Molto più problematico il secondo schema di Accordo, sui regimi abilitativi per le diverse attività commerciali.**

L'intervento sarebbe giustificato dalla mancata adozione, da parte del Governo, dei previsti regolamenti che avrebbero dovuto individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, quelle sottoposte a SCIA, ovvero a mera comunicazione, e dalla parallela richiesta delle Regioni di garantire omogeneità di applicazione sul territorio nazionale ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che intendono avviare un'attività economica nel settore commerciale.

Allo schema di accordo viene quindi allegata una tabella dove sono individuati gli istituti e i vincoli autorizzatori ritenuti applicabili alle varie tipologie commerciali.

Per alcuni procedimenti si è ritenuto di individuare in via interpretativa **istituti semplificati** rispetto a quelli previsti dalle originarie discipline di settore, in particolare immaginando sufficiente la **SCIA al posto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche**: una simile scelta farebbe perdere le tracce della storia dell'impresa e delle priorità cumulate nel corso degli anni – che costituiscono il valore di avviamento dell'impresa – specialmente in sede di subingresso.